CAMERA DEI DEPUTATI N. 3066

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CARIGLIA

Presentata il 1° luglio 1974

Istituzione della provincia di Prato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, che prevede la istituzione della provincia di Prato, non è la prima che viene presentata in materia. Nella passata legislatura analoghe proposte non hanno avuto l'approvazione del Parlamento per motivi che sarebbe inutile analizzare. È merito di questa legislatura la presa in considerazione del problema della revisione del ruolo delle province e delle relative circoscrizioni ed è pure di questi tempi l'approvazione, da parte del Senato, delle proposte di legge concernenti la istituzione della provincia di Oristano. I provvedimenti legislativi, che hanno portato alla istituzione della provincia di Pordenone prima, di Isernia poi ed ora a quella di Oristano, non possono certamente risolvere il problema di fondo, possono forse servire a sanare alcune particolari situazioni ma altre, ugualmente particolari o che addirittura sono da ritenere più importanti, vengono invece acuite. Come può concepirsi che nella regione Toscana, la città di Prato, che è la terza per popolazione e la prima per importanza economica, non sia capoluogo di provincia? Nel pensiero comune ciò può suonare palese ingiustizia che il Parlamento deve sanare per adeguare la organizzazione dello Stato all'odierna realtà socio-economica del Paese.

Superato ormai nella dialettica e nei fatti certo larvato proponimento di soppressione dell'istituto provinciale, confermata nella Carta costituzionale e negli Statuti regionali, la provincia rimane l'ente di decentramento statale e regionale attraverso il quale un determinato territorio riceve servizi e autonoma potestà politica.

Quando, invece, non vi sia la condizione di « provincia », nessuna identificazione territoriale avviene né insediamento di organi o servizi dello Stato. A ben poco può valere l'accorgimento della regione Toscana che ha inteso individuare un circondario di Prato, nell'ambito della provincia di Firenze, circondario che non corrisponde territorialmente a quella che è la realtà socio-economica della zona, e che ha come unica istituzione una sezione decentrata dell'organo di controllo regionale.

Ed è rendendosi conto di questa insufficienza che la regione Toscana ha avanzato al Parlamento una proposta di legge per la istituzione, nel circondario di Prato, di alcuni servizi e organi statali. Qualora il Parlamento accedesse alla richiesta della regione Toscana si avrebbe soltanto una parziale soluzione dei problemi organici ma non ancora la realizzazione di un'autonoma circoscrizione, rimanendo esclusi un consesso elet-

tivo rappresentativo come il consiglio provinciale da un lato ed il più importante organo, al quale aspira da sempre l'economia pratese, dall'altro: la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La città di Prato conta di fatto oltre 150.000 abitanti, dei quali 149.130 erano iscritti all'anagrafe il 31 maggio 1974. Poiché al censimento 1951 la popolazione legale era di 77.490 unità, si è avuto, in circa 23 anni, un aumento di 71.640 iscritti, pari ad oltre il 92 per cento anagrafico. Questa importante crescita demografica ha fatto sì che Prato è ora la 25ª città d'Italia per popolazione, e supera 70 città capoluogo di provincia, alcune delle quali sono capoluogo di regione. Le intere provincie di Aosta, Gorizia, Rieti ed Isernia hanno addirittura popolazione inferiore a quella del solo comune di Prato. Prato è la prima in Italia fra le città non capoluogo di provincia, la terza della Toscana, dopo Firenze e Livorno e prima di Pisa, Pistoia, Lucca eccetera. Nell'Italia centrale, Prato viene dopo Roma, Firenze, Livorno e prima di Perugia, Pescara, Ancona, eccetera. Alla popolazione del comune di Prato debbono aggiungersi quelle dei comuni di Calenzano, Carmignano, Cantagallo, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio, facenti parte della circoscrizione del tribunale di Prato, per complessivi 52.169 abitanti al 31 maggio 1974. Il totale della popolazione della istituenda provincia ammontava dunque, al 31 maggio 1974, a 201.299 iscritti all'anagrafe ed a 220.000 di fatto, considerando coloro che, pur essendo presenti, non hanno ancora ottenuto la residenza anagrafica. A questi dati devono essere aggiunti i cosiddetti « pendolari », che, in numero di circa 30.000, raggiungono ogni giorno Prato per ragioni di lavoro, provenendo dalla contigua regione emiliana e da altre parti della Toscana.

Dal punto di vista economico la potenzialità del comprensorio pratese è una delle più importanti d'Italia. È attraverso il lavoro dell'industria pratese che al nostro paese viene una voce attiva nella bilancia commerciale con l'estero.

Questi dati sintetizzano quanto sopra:

Nell'anno 1973 l'esportazione è stata di 293 miliardi di lire e la importazione di 123 miliardi di lire, con un saldo attivo di 170 miliardi. Il 50 per cento dei manufatti di lana esportati dall'Italia nel mondo provengono dalla zona tessile pratese, la quale conta 65.000 addetti all'industria, 15.000 nell'artigianato e nel commercio, 5.000 nell'industria metalmeccanica, 5.000 nell'industria delle costruzioni, 2.000 nella chimica, 5.000 nell'agricoltura.

A questa imponente attività di uomini e di mezzi nel comprensorio non corrisponde una opportuna organicità di servizi né una definita delimitazione territoriale.

Alla prima e alla seconda necessità non può rispondersi per soluzione che con la istituzione della provincia di Prato. Soltanto con la qualifica di capoluogo di provincia alla città di Prato, possono aversi quelle istituzioni e servizi che, leggi, decreti e prassi assegnano appunto a quelle qualificate città e quindi ai loro comprensori. Una definizione territoriale è stata fin qui indicata dallo Stato in quella che è l'attuale circoscrizione del tribunale di Prato, della pretura, degli uffici finanziari e delle altre organizzazioni mandamentali, civili e politiche. Recentemente una ulteriore conferma della validità di questa individuazione territoriale si è avuta con la istituzione della conservatoria dei registri immobiliari in Prato, con giurisdizione sulla circoscrizione del tribunale. Si tratta dunque di potenziare l'organizzazione dello Stato con il decentramento dei suoi servizi, nel mandamento di Prato con la erezione in provincia di quel territorio.

Ritenendo valida e legittima l'aspirazione ripetutamente espressa dalle popolazioni interessate, facendo salva la volontà dei comuni di cui all'articolo 133 della Carta costituzionale, si sottopone al vostro esame ed approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la provincia di Prato, con capoluogo Prato, comprendente i comuni di Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

ART. 2.

Il consiglio provinciale di Prato sarà eletto nella tornata elettorale amministrativa del 1975.

I Ministri competenti provvederanno, sentita la Regione, alle variazioni relative.

ART. 3.

I Ministri competenti predisporranno quanto occorre perché gli organi ed uffici della nuova provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento entro sei mesi dalla elezione del consiglio provinciale di Prato.

ART. 4.

Il personale della provincia di Prato sarà distaccato, in quanto possibile, da quello dell'attuale provincia di Firenze.

ART. 5.

Entro 90 giorni dalla convocazione dei consigli provinciali eletti, di cui all'articolo 2 primo comma, le Amministrazioni provinciali di Prato e di Firenze concorderanno la ripartizione del personale, come all'articolo 4, la separazione patrimoniale ed il ripiano delle attività e passività. In caso di mancato accordo o di scadenza del termine, provvederanno con proprio decreto i Ministri competenti, sentita la Regione.

ART. 6.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura ed altri organi di Firenze e rela-

tivi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, passeranno, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Prato.

ART. 7.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati per l'applicazione della legge.